



1989

(in vigore dal 1° maggio 1989)

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

CONTRATTO ITALIANO PER SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE NAZIONALE DEL FRUMENTO TENERO E DURO «Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **131**

Redatto a il

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore :

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Merce:

Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato: - a mani:

b) secondo «campione tipo» - identificato: - a mani:

c) secondo «denominazione» con caratteristiche

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità:

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di { **Consegna/Spedizione:**
Ritiro:

Prezzo:

Merce resa franco:

Imballo: confezione del peso di

Pagamento:

Mediazione:

Condizioni particolari:

.....

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA MACINAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO

Le denominazioni-tipo dei prodotti e le rispettive caratteristiche sono così definite:

PRODOTTI	Peso della sostanza sul tal quale			Umidità		
	Ceneri max.	Fibra max.	Amido min.	% Base	Punti di tolleranza con abbuono	Limite di rifiuto
CRUSCA	Frumento tenero	6,30	11,40	-	15,50	0,50
	Frumento duro	6,80	12,20	-		
CRUSCHELLO	Frumento tenero	5,50	10,60	-	15,00	0,50
	Frumento duro	6,00	11,50	-		
TRITELLO	Frumento tenero	5,10	7,60	-	15,00	0,50
	Frumento duro	5,50	8,90	-		
FARINACCIO	Frumento tenero	3,80	4,20	31,00	15,00	0,50
	Frumento duro	4,20	5,10	31,00		
FARINETTA	Frumento tenero	2,60	3,00	42,00	15,00	0,50
	Frumento duro	2,60	3,00	42,00		

TOLLERANZE ED ABBUONI

a) Le caratteristiche dei “cubettati”, compravenduti alla condizione generica senza riferimento al prodotto specifico, sono riferibili rispettivamente al prodotto “crusca” se di frumento tenero e al prodotto “cruschello” se di frumento duro.

b) Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni:

- **Ceneri-Fibra** = E' tollerata una eccedenza di 0,50/ punto sul valore massimo ammesso, con abbuono proporzionale del 2%. Oltre tale limite il valore della merce sarà rapportato al prodotto immediatamente inferiore.

- **Amido** { = Farinaccio: E' tollerata una deficienza di tre punti percentuali sul valore minimo ammesso, con abbuono proporzionale:
- dell'1% sul primo punto; dell'1,50% sul secondo punto; del 2% sul terzo punto.
Oltre tale limite il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
= Farinetta: Oltre il limite di tolleranza previsto dalla metodica, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.

- **Umidità** = La tolleranza specificata è regolata con abbuono proporzionale dell'1%.
L'umidità base di tutti i prodotti “cubettati” è stabilita al 15%. E' tollerata una eccedenza di 0,50/punto, con facoltà di rifiuto oltre tale limite.

- **Impurità nulle** = Sono tollerate nel limite massimo del 2% senza abbuono.

c) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.